

Bando per il finanziamento di interventi edilizi destinati a servizi per la prima infanzia a valere sulla dotazione del Fondo per le spese di investimento per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 15 bis della LR 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e DPREg. 87/Pres./2020 e a valere sulla dotazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai 6 anni ai sensi del d.lgs. n. 65/2017

Art. 1 – Finalità del Bando

1. Il presente Bando disciplina criteri e modalità di concessione, mediante procedura valutativa, di contributi in conto capitale:

- a. a valere sul Fondo per le spese di investimento di cui all'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), di seguito Fondo, finalizzati a sostenere la realizzazione di un'adeguata rete di servizi per la prima infanzia e a migliorare e adeguare la rete esistente, per i beneficiari di cui all'art. 3 comma 1 lettere b) e c);
- b. a valere sul Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai 6 anni di cui al d.lgs. n. 65/2017 per i beneficiari di cui all'art. 3 comma 1 lettera a).

Art. 2 – Quadro normativo di riferimento

1. Il presente Bando viene emanato con riferimento al seguente quadro normativo:

- a. legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
- b. legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 Disciplina organica dei lavori pubblici;
- c. legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 - articolo 15 bis (Fondo per le spese di investimento);
- d. decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni;
- e. regolamento emanato con d.P.Reg 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. pubblicato sul BUR n. 42 del 19/10/2011 recante Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia);
- f. regolamento emanato con d.P.Reg. 26 giugno 2020 n. 087/Pres. pubblicato sul BUR n. 28 del 8 luglio 2020 recante Regolamento di definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a valere sul Fondo per le spese di investimento di cui al comma 1 dell'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

Art. 3 – Beneficiari

1. Il presente Bando è rivolto a:

- a. enti locali, che gestiscono, o intendono gestire o esternalizzare i servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3 e all'articolo 4 comma 2 lettere a) e b) della legge regionale 20/2005;
- b. altri soggetti pubblici, che gestiscono, o intendono gestire o esternalizzare i servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3 e all'articolo 4 comma 2 lettere a) e b) della legge regionale 20/2005;
- c. soggetti privati e del privato sociale che gestiscono servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3 e all'articolo 4 comma 2 lettere a) e b) della legge regionale 20/2005, avviati a seguito di segnalazione certificata di inizio attività

ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 20/2005 e accreditati ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 20/2005.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere:

- a. proprietari di immobili¹ destinati o da destinare² a servizi per la prima infanzia o titolari di diritti reali di godimento sugli immobili stessi;
- b. titolari di un diritto personale di godimento derivante da contratto di locazione o di comodato avente ad oggetto immobili destinati o da destinare³ a servizi per la prima infanzia, purché la durata di tale contratto, comprensiva di proroghe automatiche, si estenda per almeno cinque anni a decorrere dalla data prevista per l'ultimazione dell'intervento edilizio e, nel caso l'intervento sia già concluso alla data della presentazione della domanda, si estenda per almeno cinque anni dalla data di scadenza del bando. Il proprietario deve assentire all'intervento proposto formalmente, come da allegato.

Art. 4 – Interventi finanziabili

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi edilizi afferenti a immobili, ubicati sul territorio regionale, destinati o da destinare⁴ ai servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3 e all'articolo 4 comma 2 lettere a) e b) della legge regionale 20/2005, riconducibili alle seguenti categorie così come definite dall'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia): nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

2. Non sono comunque ammessi a finanziamento gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 19/2009.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) e c), sono inoltre ammissibili a contributo gli interventi già finanziati con il decreto n. 4801/TERINF del 01/12/2020 e con il decreto n. 4333/TERINF del 19/10/2021, in risultanza del bando approvato con decreto n. 3313/TERINF del 10/9/2020 (tutti reperibili all'indirizzo: <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA15/>) per i quali sia necessario un ulteriore finanziamento per coprire le maggiori spese derivanti dall'aumento dei costi energetici e delle materie prime;

4. Per i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a), oltre a nuovi interventi, sono inoltre ammissibili a contributo gli interventi su strutture adibite a servizi per la prima infanzia, già finanziati con contributi regionali, nazionali ed europei e che non abbiano copertura dell'intero quadro economico.

5. È ammissibile una sola domanda per edificio.

Art. 5 – Entità della dotazione finanziaria, intensità e misura della contribuzione regionale

1. La quota delle risorse del Fondo, disponibile per il finanziamento degli interventi edilizi oggetto del presente Bando presentati dai beneficiari di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) e c), ammonta complessivamente ad euro 1.035.000,00 di cui euro 35.000,00 per l'anno 2023 ed euro 1.000.000,00 per l'anno 2024.

2. L'intensità della contribuzione regionale per il finanziamento degli interventi suddetti può raggiungere al massimo l'80 % dell'importo della spesa ritenuta ammissibile ai sensi del successivo articolo 7: verranno pertanto assegnati i contributi alle domande che si sono collocate in graduatoria fino all'esaurimento delle risorse di cui al comma precedente. Il beneficiario deve quindi garantire la copertura del restante importo con una quota di cofinanziamento almeno pari al 20% e fino a copertura del 100% della spesa ritenuta ammissibile.

¹ Come definiti dall'art. 812 CC

² Se soggetto pubblico

³ Se soggetto pubblico

⁴ Se soggetto pubblico

3. Qualora gli altri contributi, finanziamenti, incentivi comunque denominati ottenuti per il medesimo intervento, sommati al finanziamento regionale e al cofinanziamento coperto con fondi propri del beneficiario, superino la spesa effettivamente sostenuta, il finanziamento regionale sarà conseguentemente rideterminato in sede di rendicontazione.

4. L'importo minimo della spesa ammissibile non può essere inferiore a 35.000 euro, né superiore a:

- 400.000,00 euro per gli interventi di ampliamento, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- 2.000.000,00 euro per gli interventi di nuova costruzione.

Art. 6 – Entità della dotazione finanziaria, intensità e misura della contribuzione ministeriale

1. Gli interventi degli enti locali, beneficiari ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera a), che gestiscono o intendono gestire servizi per la prima infanzia, inseriti utilmente in graduatoria saranno finanziati con fondi ministeriali di cui al d.lgs. n. 65/2017, ai sensi dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni prevista dal d.lgs. n. 65/2017, e potranno avere un'intensità massima della contribuzione pari al 100%.

2. Qualora in sede di rendicontazione la spesa finale sostenuta sia inferiore alla spesa ammissibile, si procederà sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero con l'Intesa di riferimento.

3. L'importo minimo della spesa ammissibile non può essere inferiore a 35.000 euro, né superiore a:

- 400.000 euro per gli interventi di ampliamento, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- 2.000.000 euro per gli interventi di nuova costruzione.

Art. 7 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese, anche se sostenute in data antecedente alla presentazione della domanda di contributo, comunque non prima del 01/01/2022, direttamente imputabili alla realizzazione degli interventi edilizi di cui all'articolo 4, afferenti agli immobili ivi indicati.

2. Si considerano spese ammissibili a contributo i costi di realizzazione dell'opera, gli oneri per la sicurezza, i costi per allacciamenti a pubblici servizi, nonché i costi per attività tecniche di progettazione, direzione lavori, collaudo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

3. Rientra nella spesa ammissibile l'intero importo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) sostenuta dai beneficiari soggetti pubblici per la realizzazione dell'intervento qualora rappresenti effettivamente un costo, mentre per gli altri beneficiari trova applicazione l'articolo 59, comma 3, della suddetta legge regionale n. 14/2002.

4. Non sono comunque ammissibili a contributo le spese sostenute dal beneficiario a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7.

Art. 8 - Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, in regola con la normativa vigente in materia di imposta di bollo è presentata esclusivamente on line, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante pro tempore, utilizzando il link messo a disposizione sulla pagina dedicata sul sito istituzionale all'indirizzo <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA15/> a partire dalle ore 09:00 del 06/07/2023 ed entro le ore 16:00 del 15/09/2023 secondo le indicazioni contenute nelle linee guida pubblicate sul medesimo sito. L'accesso per la compilazione della domanda on line avviene con autenticazione "forte", ovvero attraverso l'identificazione della persona fisica (legale rappresentante) sulla base dell'identità digitale associata al codice SPID o dichiarata nei supporti dotati di certificato di autenticazione, quale la CNS (Carta nazionale dei servizi), la CIE (Carta d'identità elettronica), e la maggior parte delle firme digitali. La domanda è trasmessa automaticamente senza che sia prevista la stampa e la firma autografa.

- 2.** Non saranno tenute in considerazione le domande pervenute in modalità differente rispetto a quella stabilita al comma 1.
- 3.** La data e l'ora utili per l'arrivo sono quelli della ricevuta della trasmissione dell'istanza.
- 4.** Alla domanda, presentata da enti locali e altri soggetti pubblici di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) e b), sono allegati:
 - a. la relazione illustrativa dell'opera da realizzare firmata dal responsabile dell'ufficio tecnico, contenente gli elementi utili alla valutazione della domanda, con il quadro economico (QE) insieme all'eventuale atto di approvazione del progetto e il relativo computo metrico;
 - b. il cronoprogramma dei lavori e dei pagamenti;
 - c. la vulnerabilità sismica (solo se l'intervento è di adeguamento, miglioramento sismico o rafforzamento locale);
 - d. la dichiarazione comprovante l'incremento della capacità ricettiva;
 - e. eventuale incarico di affidamento della progettazione ai fini della valutazione del grado di cantierabilità del progetto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e);
 - f. eventuale titolo abilitativo in corso di efficacia ai sensi di legge o progetto esecutivo approvato, ai fini della valutazione del grado di cantierabilità del progetto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e);
 - g. eventuale documentazione a supporto dimostrante che la struttura è all'interno o al servizio di zone a destinazione produttiva o commerciale.
- 5.** Alla domanda, presentata da soggetti privati di cui all'art. 3 comma 1 lettera c), sono allegati:
 - a. la relazione illustrativa dettagliata delle opere da realizzare firmata da un professionista tecnico abilitato contenente gli elementi utili alla valutazione della domanda, elaborato tecnico progettuale di adeguato approfondimento con computo metrico, quadro economico quale documentazione necessaria alla determinazione della spesa ammissibile;
 - b. il cronoprogramma dei lavori e dei pagamenti;
 - c. la vulnerabilità sismica (solo se l'intervento è di adeguamento, miglioramento sismico o rafforzamento locale);
 - d. la dichiarazione comprovante l'incremento della capacità ricettiva firmata da un professionista tecnico abilitato;
 - e. eventuale incarico di affidamento della progettazione ai fini della valutazione del grado di cantierabilità del progetto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e);
 - f. eventuale titolo edilizio in corso di efficacia ai sensi di legge ai fini della valutazione del grado di cantierabilità del progetto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e);
 - g. la documentazione dalla quale risulta assolta l'imposta di bollo relativa alla presente domanda qualora dovuta;
 - h. documentazione comprovante la carica di legale rappresentante;
 - i. eventuale documentazione a supporto dimostrante che la struttura è all'interno o al servizio di zone a destinazione produttiva o commerciale.
- 6.** I titolari di un diritto personale di godimento sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio devono allegare anche copia del contratto di locazione o di comodato munito degli estremi di registrazione presso l'Agenzia delle entrate comprovante il diritto del richiedente sulla struttura o sull'area destinata o da destinare a servizi per la prima infanzia, munita dell'assenso del proprietario a tale destinazione e alla realizzazione dell'intervento, come da allegato disponibile sulla pagina dedicata del sito istituzionale.
- 7.** I soggetti richiedenti devono impegnarsi a seguire le indicazioni di cui al Decreto del Presidente della Regione di data 4 ottobre 2011, n. 230 e s.m.i.
- 8.** I soggetti richiedenti nuovi interventi (articolo 3, comma 1, lettere a) e b) devono impegnarsi a chiedere l'accreditamento ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 20/2005.
- 9.** Il Servizio competente si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta. Decorso inutilmente tale termine la domanda sarà considerata inammissibile e verrà archiviata.

Art. 9 – Inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili le domande:

- a. trasmesse in modalità differenti da quella di cui all'articolo 8, comma 1;
- b. pervenute dopo il termine fissato all'articolo 8, comma 1;
- c. non corredate dalla documentazione prevista dall'articolo 8, comma 4, 5 e 6;
- d. non corredate da tutta la documentazione richiesta dal Servizio nei termini assegnati ai sensi dall'articolo 8, comma 7;
- e. presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 3;
- f. riferite ad interventi edili diversi da quelli indicati all'articolo 4.

2. Nel caso in cui vengano presentate più domande di contributo per la medesima struttura di servizio verrà ritenuta ammissibile soltanto la domanda presentata per ultima in ordine cronologico, ai sensi dell'articolo 8, comma 3.

Art. 10 – Criteri di valutazione e priorità delle domande

1. Ai fini della valutazione delle domande risultate ammissibili e della formazione delle graduatorie degli interventi ammissibili a finanziamento sono stabiliti i seguenti criteri e i rispettivi punteggi, ripartiti in misura corrispondente al peso percentuale attribuito nel Regolamento a ciascun criterio, tra loro cumulabili e pari complessivamente a 100 punti:

- a. **adeguamento o miglioramento sismico o interventi di rafforzamento locale:**
 - adeguamento sismico all'interno o al servizio di zone a destinazione produttiva o commerciale - 35 punti
 - adeguamento sismico in altre zone - 20 punti
 - miglioramento sismico all'interno o al servizio di zone a destinazione produttiva o commerciale - 30 punti
 - miglioramento sismico in altre zone - 15 punti
 - rafforzamento locale - 10 punti
- b. **realizzazione di opere consistenti nella messa a norma degli impianti e/o per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi:**
 - parere favorevole dei VVFF con allegato l'elaborato progettuale firmato anche digitalmente dal professionista - 15 punti (cumulabili con il seguente)
 - dichiarazione di mancanza della certificazione prevista dal DPR 151/2011 e di obbligo di ottenimento della stessa entro i termini di legge - 10 punti (cumulabili con il precedente)
- c. **realizzazione o ristrutturazione di servizi igienico sanitari, di impianti tecnologici, di opere per il superamento di barriere architettoniche:**
 - impianti tecnologici - 8 punti (cumulabili)
 - superamento barriere architettoniche - 7 punti (cumulabili)
 - servizi igienico-sanitari - 5 punti (cumulabili)
- d. **incremento della capacità ricettiva conseguente alla realizzazione dell'intervento**
 - per gli interventi di nuova costruzione - 10 punti
 - per gli altri interventi
 - aumento della capacità ricettiva rispetto all'esistente da 0% a 20% - 1 punto
 - da 20,01% a 40% - 2 punti
 - da 40,01% a 60% - 3 punti
 - da 60,01% a 80% - 4 punti
 - da 80,01% a 100% - 5 punti
- e. **grado di cantierabilità del progetto**
 - per enti locali e altri soggetti pubblici:
 - incarico di progettazione affidato - 5 punti

- possesso di un titolo abilitativo in corso di efficacia ai sensi di legge o progetto esecutivo approvato - 10 punti
- per i soggetti privati:
 - incarico di progettazione affidato – 5 punti
 - possesso del titolo edilizio in corso di efficacia ai sensi di legge (permesso di costruire, PdC) o avvenuto deposito di altri atti abilitativi (SCIA, anche in alternativa al PdC, o comunicazione di inizio lavori di attività edilizia libera asseverata) in corso di efficacia ai sensi di legge (i.e.: efficacia immediata a seguito dell'intervenuto deposito per SCIA e comunicazione di inizio lavori di attività edilizia libera asseverata; efficacia decorsi 30 giorni dall'avvenuto deposito per SCIA in alternativa al PdC) - 10 punti

2. In caso di parità tra progetti aventi uguale valutazione, ai fini dell'assegnazione del contributo la posizione in graduatoria è stabilita in base alle seguenti priorità:

- a. intervento necessario per l'ottenimento certificato prevenzione incendi;
- b. maggiore quota percentuale di cofinanziamento proposta dal beneficiario con fondi proprio o altri contributi;
- c. ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 11 – Istruttoria delle domande, graduatorie degli interventi

1. Il Servizio competente procede all'istruttoria delle domande, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'ammissibilità dell'intervento al contributo, procede quindi alla valutazione comparativa delle domande risultate ammissibili, ai fini della formazione di due graduatorie distinte, sulla base dei criteri e delle priorità di cui all'articolo 10, e procede all'assegnazione dei contributi.

2. A conclusione dell'istruttoria sono formati:

- a. per gli enti locali, la **graduatoria A**, in ordine decrescente di punteggio attribuito, degli interventi ammessi a finanziamento, con l'indicazione del contributo rispettivamente assegnato, e degli interventi ammissibili a finanziamento, ma non finanziati per carenza di risorse;
- b. per gli enti locali, l'elenco degli interventi non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione;
- c. per gli altri soggetti pubblici e i soggetti privati, la **graduatoria B**, in ordine decrescente di punteggio attribuito, degli interventi ammessi a finanziamento, con l'indicazione del contributo rispettivamente assegnato, e degli interventi ammissibili a finanziamento, ma non finanziati per carenza di risorse;
- d. per gli altri soggetti pubblici e i soggetti privati, l'elenco degli interventi non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione.

3. Le graduatorie e gli elenchi di cui al comma 2 sono approvati con provvedimento adottato entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo e pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

4. Le graduatorie rimangono in vigore per due anni e vengono utilizzate per la ripartizione di tutte le risorse che si rendono disponibili in tale lasso di tempo.

Art. 12 – Assegnazione e quantificazione dei contributi ministeriali (GRADUATORIA A)

1. L'importo del contributo ministeriale è determinato a copertura dell'intera spesa ammissibile e viene assegnato dal Ministero in base al Piano regionale di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai 6 anni ai sensi del d.lgs. n. 65/2017 trasmesso al Ministero nei termini previsti dall'Intesa approvata in sede di Conferenza unificata Stato – Regioni.

Art. 13 – Assegnazione e quantificazione dei contributi regionali (GRADUATORIA B)

1. L'importo del contributo regionale è determinato a copertura della spesa ritenuta ammissibile (sino ad un massimo dell'80%), al netto della quota di cofinanziamento prevista (per un minimo del 20%).

2. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine della graduatoria approvata per gli interventi di cui all'articolo 3 comma 1 lettere b) e c).

3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile, al netto del cofinanziamento di cui al comma 1, il contributo regionale può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di cofinanziamento fino a copertura dell'intera spesa ammissibile. In assenza di tale maggiore cofinanziamento, il beneficiario può rideterminare la spesa complessiva dell'intervento a condizione che lo stesso non sia modificato in modo sostanziale; l'intervento si intende modificato in modo non sostanziale quando viene garantita la realizzazione di un suo lotto, autonomamente funzionale e fruibile.

4. Fatto salvo il caso previsto dal comma 3, con riferimento agli interventi inseriti nella graduatoria, eventuali variazioni degli elementi progettuali o compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili inizialmente previste, e tali da non comportare modifiche sostanziali dell'intervento finanziato, possono essere autorizzate dal Servizio nei soli casi, eccezionali e documentati, di sopravvenuta impossibilità di realizzare l'intervento in modo conforme a quanto dichiarato nella domanda. Per modifiche sostanziali si intendono quelle variazioni che siano tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dell'intervento finanziato, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che attengono ad aspetti oggetto di valutazione.

Art. 14 – Concessione del contributo

1. I contributi ministeriali (**graduatoria A**) assegnati agli interventi degli enti locali, beneficiari ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera a), che gestiscono o intendono gestire servizi per la prima infanzia, inseriti utilmente in graduatoria verranno concessi dal Ministero dell'istruzione e del Merito come previsto dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni prevista dal d.lgs. n. 65/2017.

2. La concessione dei contributi regionali (**graduatoria B**) assegnati agli interventi edilizi ammessi a finanziamento è disposta sulla base di quanto previsto dal Capo XI, ed in particolare dagli articoli 56 e 59, della legge regionale 14/2002.

3. Il provvedimento di concessione è adottato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria approvata.

4. Con il provvedimento di concessione sono fissati il termine iniziale e finale entro i quali l'intervento edilizio deve essere rispettivamente avviato e concluso. Tali termini, su istanza del beneficiario e in presenza di motivate ragioni, possono essere prorogati ai sensi dell'articolo 64 bis della legge regionale 14/2002.

Art. 15 – Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione dei contributi ministeriali (**graduatoria A**) assegnati agli interventi degli enti locali, beneficiari ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera a), che gestiscono o intendono gestire servizi per la prima infanzia, inseriti utilmente in graduatoria verrà effettuata dal Ministero dell'istruzione e del Merito come previsto dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni prevista dal d.lgs. n. 65/2017.

2. L'erogazione del contributo regionale (**graduatoria B**) concesso ad altri soggetti pubblici è disposta previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario ai sensi dell'articolo 57 comma 1, lettera a) della legge regionale 14/2002.

3. L'erogazione del contributo regionale (**graduatoria B**) concesso ai soggetti privati e del privato sociale è disposta, ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 14/2002 per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo stesso e non eccedente la somma di euro 155.000 su presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori; la somma rimanente è erogata in seguito alla verifica e all'approvazione della documentazione presentata ai fini della rendicontazione secondo le disposizioni di cui al Titolo II, Capo III della legge regionale 7/2000.

Art. 16 – Termini e modalità di rendicontazione

1. La rendicontazione dei contributi ministeriali (**graduatoria A**) dovrà essere presentata alla Regione con la stessa modalità di cui ai contributi regionali con le modalità previste dall'Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata Stato-

Regioni prevista dal d.lgs. n. 65/2017 ed è previsto anche il monitoraggio da parte della Regione sugli interventi nei termini stabiliti dall'Intesa.

2. La rendicontazione dei contributi regionali (**graduatoria B**) deve essere presentata entro i termini stabiliti con il provvedimento di concessione e con le modalità previste al titolo II, capo III della legge regionale 7/2000.

3. La modulistica da utilizzare per la presentazione della rendicontazione sarà resa disponibile alla pagina dedicata sul sito istituzionale.

4. Nel caso di interventi finalizzati all'avvio di nuovi servizi, i beneficiari devono trasmettere, entro la data fissata per la rendicontazione nel provvedimento di concessione del contributo e a pena di revoca del contributo e restituzione delle somme erogate ai sensi del Titolo III, Capo II della legge regionale 7/2000, la segnalazione certificata di inizio attività, prevista dall'articolo 18 della legge regionale 20/2005, attestante l'avvenuta attivazione del servizio.

Art. 17 – Vincolo di destinazione

1. I beneficiari del contributo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 della legge regionale 7/2000, hanno l'obbligo di mantenere la destinazione, a servizio per la prima infanzia, degli immobili oggetto della contribuzione regionale per la durata di cinque anni dalla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari che i beni oggetto di incentivi.

2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione, come previsto dall'articolo 45 della legge regionale 7/2000, i soggetti privati e del privato sociale beneficiari del contributo trasmettono annualmente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), attestante il rispetto del vincolo medesimo.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate, ai sensi del Titolo III, Capo II della legge regionale 7/2000. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 2 si procede alla verifica del rispetto del vincolo di destinazione mediante ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.

Art. 18 – Pubblicità del Bando

1. Il presente Bando è pubblicato sul sito istituzionale e sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note informative

Il procedimento di cui al presente Bando è affidato, nell'ambito della Direzione centrale Infrastrutture e territorio - Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione – Posizione organizzativa "coordinamento attività di programmazione interventi a sostegno di investimenti per l'edilizia scolastica ed universitaria e gestione interventi di competenza della Direzione”:

- | | |
|---|--|
| - Incaricato responsabile: Rita Contento – tel. 040/3773442 | e-mail: rita.contento@regione.fvg.it |
| - Istruttore: Maria Letizia Nicotera – tel. 040/3774527 | e-mail: marialetizia.nicotera@regione.fvg.it |
| - Istruttore: Roberta Meden – tel. 040/3774954 | e-mail: roberta.meden@regione.fvg.it |
| - Istruttore: Arianna Ceroi – tel. 0481/386384 | e-mail: arianna.ceroi@regione.fvg.it |

Gli allegati richiamati nel bando saranno pubblicati sulla pagina dedicata del sito istituzionale.